



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio
Servizio III

Alle Soprintendenze
Archeologia, belle arti e paesaggio

e p.c. A

Dipartimento per la tutela del patrimonio
culturale

Segreteria tecnica del sig. Ministro

CIRCOLARE

***Oggetto:* Quesiti relativi all'applicazione del D.lgs. 192/2005 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).**

Questa Direzione ha ricevuto alcuni quesiti in ordine alla corretta interpretazione della normativa in oggetto, con particolare riferimento all'ambito di applicazione specificato nell'art. 3 e al connesso regime di esclusione a favore degli edifici tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e relative deroghe (commi 3, 3-bis e 3-bis.1).

Occorre premettere che il D.lgs. 192/2005, in attuazione della normativa europea di settore, promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi (cfr. art. 1).

L'art. 3 definisce l'ambito di intervento, specificando che il decreto si applica all'edilizia pubblica e privata. Il comma 3 del medesimo articolo elenca tuttavia una serie di categorie di edifici escluse dall'applicazione del decreto, tra cui *“gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis e al comma 3-bis.1”* (lettera a).

L'esclusione a favore degli edifici tutelati è temperata dai successivi commi 3-bis e 3-bis.1, che prevedono, rispettivamente:





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio
Servizio III

3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:

- a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;*
- b) l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 4, comma 1-ter e all'articolo 7.*

3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

L'esclusione dell'applicabilità della disciplina agli edifici tutelati e le relative deroghe appaiono coerenti con la *ratio* della normativa *de qua*, volta a perseguire l'efficientamento energetico degli edifici ove lo stesso risulti compatibile con la necessità di assicurare la tutela dei beni di interesse culturale e/o paesaggistico.

Con riferimento al comma 3-bis.

Per le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3-bis, ossia le norme in merito all'attestazione della prestazione energetica degli edifici e all'esercizio, alla conduzione, al controllo, alla manutenzione e alle ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 4, comma 1-ter e all'articolo 7 del D.lgs. 192/2005, non si applica l'esclusione a favore degli edifici tutelati di cui alla lettera a). In tale caso, resta fermo il regime ordinario previsto dal Codice dei beni culturali, e pertanto, ove la manutenzione e la conduzione degli impianti prevedano l'esecuzione di opere e/o lavori resta necessaria la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 21 o dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

Con riferimento al comma 3-bis.1.

Il comma 3-bis.1 esclude dall'applicazione del D.lgs. 192/2005 gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 qualora il rispetto della normativa in esame implichi un'alterazione sostanziale del carattere o dell'aspetto dell'edificio tutelato, con particolare riferimento ai suoi profili storici, artistici e paesaggistici. Tale preventiva verifica deve essere effettuata dall'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli art. 21 e 146 del D.lgs. 42/2004 (ossia, nel primo caso, la Soprintendenza, e nel secondo caso, l'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica).

Il giudizio di incompatibilità degli interventi di efficientamento energetico previsti precluderà l'applicazione del D.lgs. 192/2005 agli edifici tutelati ai sensi dell'art. 3 lettera a).





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio
Servizio III

Al contrario, laddove gli interventi per l'efficientamento energetico non comportino delle alterazioni sostanziali ai profili storici, artistici e paesaggistici dell'edificio sottoposto a tutela (sulla base della suddetta valutazione a cura dell'autorità competente), il D.lgs. 192/2005 troverà piena applicazione, ferme restando le necessarie autorizzazioni cui agli art. 21 e 146 del D.lgs. 42/2004.

In conclusione, se le prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs. 192/2005 non possano essere realizzabili su un edificio tutelato, in quanto comportanti modifiche significative non assentibili, sul medesimo immobile si applicheranno comunque le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3-bis dell'art. 3 del D.lgs. 192/2005 relative all'attestazione della prestazione energetica degli edifici e all'esercizio, alla conduzione, al controllo, alla manutenzione e alle ispezioni degli impianti tecnici.

IL DIRIGENTE INCARICATO
dott.ssa Stefania BISAGLIA

II DIRETTORE GENERALE
dott. Fabrizio MAGANI



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
Direzione Generale Archeologia Belle arti e paesaggio
SERVIZIO III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4293
PEC: dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it - PEO: dg-abap.servizio3@cultura.gov.it